Sentenza n. 2483/2018 pubbl. il 02/10/2018

RG n. 10388/2013

N. R.G. 10388/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

SEZIONE PRIMA CIVILE

composto dai magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi Presidente

Dott. Mario Farina Giudice relatore

Dott. Francesca Lucchesi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10388 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2013, promossa da:

********** nato a ********** il **********, residente in **********, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Rosalia Pacifico, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;

ricorrente

contro

**********, nata a ********** il **********, residente in **********, elettivamente domiciliata in ********** presso lo studio dell'avv. ********** che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione in sostituzione di precedente procuratore depositata telematicamente il 13.1.2016, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del ********** prot. n.**********;

Resistente contumace

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO,

intervenuto per legge

CONCLUSIONI

Per il ricorrente:

1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 6.12.1975 tra i ********** e **********, registrato al Comune di ********** con atto n.********** parte II serie A;

2) con vittoria di spese e competenze del giudizio;

3)

Per la resistente:

1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti 39 anni fa e precisamente in data 6.12.1975 tra ********** e **********, ordinando all'Ufficiale delle Stato Civile le relative annotazioni di legge:

2) porre a carico del marito ed in favore della moglie una somma mensile non inferiore a euro 550,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie stessa;

3) con vittoria di spese e onorari

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12.12.2013, ********** ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ********** il ********** in **********, premettendo che dal matrimonio è nato un unico figlio ormai autonomo e indipendente.

Ha affermato che gli accordi intercorsi in sede di separazione consensuale hanno previsto a suo carico l'obbligo di versare mensilmente alla ********** la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al suo mantenimento.

Ha allegato che fino al ********** 2013 ha svolto attività di lavoro dipendente e ha ricoperto la carica di Consigliere Provinciale della Provincia di ********** e dal suddetto mese è rimasto privo di occupazione fino al ********** 2013 quando è stato assunto a tempo determinato dalla **********.

Pertanto l'attuale situazione economica non gli consente di fare fronte all'obbligo concordato in sede di separazione né di pagare i ratei del mutuo contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto di un appartamento in **********, in ragione del sostanziale

decremento dei propri redditi. Ha altresì allegato che la ********** svolge da numerosi anni attività lavorativa e percepisce regolare retribuzione.
Quanto all'abitazione coniugale in comproprietà sita in **********, ha allegato che in sede di separazione gli accordi hanno previsto l'attribuzione a sé della porzione di circa 60 mq, al piano terra e alla ricorrente il piano primo e la mansarda della complessiva estensione di circa 230 mq. la ********** ha omesso di effettuare le volture delle utenze le cui spese (Enel, Tarsu, Imu) sono rimaste integralmente a proprio carico.
Ha domandato la sola pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni e, pertanto, la revoca del contributo al mantenimento della resistente non sussistendone i presupposti.
Si è costituita in giudizio la ********** accedendo alla domanda di divorzio ma contestando le ulteriori allegazione del ricorrente.
Ha allegato che il figlio ********** di anni 38 dopo avere conseguito due lauree, è economicamente indipendente ma non lo è dal punto di vista fisico essendo affetto da SLA e pertanto è costretta a recarsi spessissimo a **********, ove abita, per aiutarlo nelle esigenze quotidiane.
Ha ammesso che l'abitazione coniugale è stata concordemente suddivisa e ha precisato di avere lavorato come addetta a parcheggi per una società di ********** dal ********** all'********** 2012 e di lavorare (alla data di deposito della comparsa di costituzione come assistente di una signora di 97 con retribuzione di euro 136,37 ai sensi della legge 162/1998).
Ha concluso domandando la determinazione di un contributo al proprio mantenimento (assegno divorzile) nella misura di euro 550,00 mensili.
All'udienza presidenziale il ricorrente ha precisato che all'epoca della pronuncia della separazione lavorava quale dipendente di una società di ********** con la retribuzione di euro 1.000,00 mensili e percepiva ulteriori euro 1.300,00 quale consigliere provinciale e presidente di una commissione della provincia oltre a percepire euro 500,00 mensili per la ripartizione di quote ereditarie e conguagli erogatagli dalla madre. Attualmente, dopo un periodo di disoccupazione e la perdita della carica di consigliere provinciale, lavora per la società ********** di ********** con la retribuzione oscillante tra euro 500,00 e euro 700,00 mensili e non usufruisce più della somma di euro 500,00. Quanto alla resistente ha affermato che la stessa vive a ********** con il nuovo compagno.

La resistente ha confermato che la sua situazione economica rispetto a quanto valutato in sede di separazione non è cambiata. Ha precisato di avere appreso che il **********, il quale ha provveduto all'acquisto di un'auto nuova, sostiene di essere mantenuto dalla sua nuova compagna ma di non credere a tale circostanza. Quanto al figlio ha affermato che lo stesso lavora e percepisce lo stipendio di circa euro 1.200,00 mensili e paga il mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione in **********, pari a euro 400,00 mensili, precedentemente pagato dal marito.

Con ordinanza presidenziale del 21.7.2014, tenuto conto di quanto allegato dalle parti e, in particolare del reddito del ********** pari a euro 6.669,00 annui (euro 555,75) mensili, il contributo a carico dello stesso e in favore della ********** è stato ridotto a euro 250,00 in attesa di ulteriori accertamenti.

Con sentenza non definitiva del 24.11.2014, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pertanto le relativa domanda non deve essere ulteriormente esaminata.

La causa è stata istruita con prove documentali interrogatorio formale e prova per testimoni.

*****

Quanto alle emergenze probatorie deve rilevarsi quanto segue.

Il **********, rispondendo all'interrogatorio formale ha ammesso di utilizzare regolarmente un'autovettura di proprietà della società ********** messa a sua disposizione dalla stessa per lo svolgimento dell'attività lavorativa alla quale è addetto. Ha altresì ammesso l'utilizzo di tale autovettura nel periodo intercorrente tra il suo licenziamento e la (ri)assunzione da parte della stessa **********.

La resistente, con la deduzione dei capitoli di prova vertenti sull'utilizzo della vettura da parte del **********, ha inteso dare prova, altresì, di un rapporto di collaborazione con la società ********** più stretto e rilevante di quanto è dato evincersi dall'allegato rapporto di lavoro a tempo determinato. Deve peraltro affermarsi, sul punto, che per quanto sia possibile che la collaborazione con la citata società impegni il ********** in misura maggiore rispetto all'allegato rapporto a tempo determinato, non vi è prova documentale di tale circostanza. Né vi è prova di un maggiore reddito in capo allo stesso **********, rispetto a quanto rilevato in sede presidenziale.

Il ricorrente ha dedotto prova per interpello e per testimoni sulle circostanze relative alla conduzione da parte della ********** di una relazione con tale ********** e della relativa convivenza more uxorio.

La resistente non è comparsa all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale e si è dato atto delle mancate risposte. La difesa della stessa resistente, alla successiva udienza, ha affermato che la mancata comparizione è dovuta a proprio errore in quanto ha aspettato la comunicazione dello scioglimento della riserva per l'ammissione delle prove costituende. Riserva mai assunta in quanto gli interrogatori formali sono stati immediatamente ammessi come riportato al verbale dell'udienza del 11.5.2015.

Ma anche a non volere considerare la portata probatoria delle mancate risposte all'interrogatorio formale, deve valutarsi il tenore delle testimonianze in atti.

Il testimone ********** ha riferito di essere a conoscenza del fatto che la ********** ha un'abitazione a ********** ma di non vederla quasi mai in casa. Ha precisato di recarsi spesso, quasi tutti i giorni presso l'abitazione del **********, attigua a quella della ********** (sono porzioni dello stesso edificio) e che la stessa non è presente e l'abitazione è chiusa. Nulla ha riferito in ordine alla convivenza della ********** con il compagno, ribadendo di avere visto la ********** presso l'abitazione di ********** solo poche volte.

Il teste ********** ha riferito di avere ricevuto un incarico investigativo del ********** nel luglio 2014 e di avere rilevato la presenza della ********** presso l'abitazione del ********** alla periferia di **********, sulla strada che porta a **********, in diverse occasioni nell'ambito di un servizio di appostamenti effettuati ogni 10/15 giorni per un periodo della durata di circa 4/5 mesi. Ha anche riferito di avere appreso da fonte confidenziale attendibile che la ********** intrattiene un rapporto di collaborazione e convivenza con il ********** e che, la stessa non dimora presso l'abitazione ex coniugale, ove non ha mai riscontrato la sua presenza.

Il teste **********, fratello del ricorrente, ha confermato le circostanze relative alla frequentazione e convivenza della ********** con il **********. Ha precisato di essere amico di ********** e che in tutte le occasioni nelle quali si è recato a casa sua era presente la **********. Ha precisato di essersi recato presso l'abitazione del ********** a cavallo degli anni 2014/15 per una decina di volte, in altra occasione nel 2013 per ospitare degli invitati ad un matrimonio in casa sua, e, ancora nel 2015 quando è morta la madre. Ha

infine confermato di essere a conoscenza della convivenza tra il ********** e la ********** per avere fatto una vacanza insieme a ********** nel 2013, perché riferitogli da amici comuni e per essere fatto notorio nella comunità di **********. Ha infine riferito che fino al ********** 2015, quando iniziava il suo lavoro alle ore 6,15, passava davanti alla casa del ********** e vedeva l'automobile della ********** parcheggiata davanti alla stessa.

Ciò posto, anche a volere prescindere dalla mancata comparizione della ********** a rendere l'interrogatorio formale, vi sono elementi più che sufficienti per affermare la sussistenza della dedotta convivenza della ********** con il **********.

La stessa ********** nei propri scritti difensivi afferma di avere da tempo una relazione sentimentale con il ********** e non contesta di essere stata vista con lo stesso in diverse occasioni, anche a fare la spesa.

Dovendosi peraltro prendere atto delle mancate risposte all'interrogatorio formale, non essendo giustificata la mancata comparizione della ********** all'udienza fissata per il suo espletamento, la circostanza della convivenza more uxorio deve darsi per ammessa in presenza degli ulteriori riscontri probatori (art.232 c.p.c.).

Tutto ciò posto deve escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della **********.

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (Cass. sez.1, sent. n.6855/2015).

Tale conclusione consente di omettere ogni ulteriore considerazione e valutazione in ordine all'effettivo reddito del ********** dovendosi comunque ribadire che non vi è prova

documentale in ordine alla percezione di redditi superiori a quelli valutati in sede presidenziale.

Per completezza deve darsi atto che la difesa del ricorrente ha prodotto all'udienza del 21.7.2016 due documenti portanti le date del ********** 2015 e del ********** 2016 relativi ad una polizza vita presso Intesa San Paolo Life, che danno atto di due pagamenti per euro 1.176,63 e euro 1.226,13 in favore della **********. Risulta da tali documenti che il sottoscrittore di tale polizza sia ********** (**********) indicato quale "investitore" e beneficiaria **********.

La difesa della ********** ha contestato la produzione dei documenti in parola ma gli stessi, in quanto conosciuti dopo la scadenza dei termini per le deduzioni istruttorie, su istanza di rimessione in termini formulata alla stessa udienza del 21.7.2016, risultano utilizzabili e rilevanti in quanto danno atto dell'apporto economico dato dal ********** alla ********** e del rapporto tra i due, peraltro ammesso dalla stessa.

Quanto alla situazione del figlio delle parti, è accertato che il ********** non contribuisca al pagamento della rata del mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione in **********. Peraltro tale circostanza alla luce di quanto esposto è del tutto irrilevante.

In definitiva deve essere rigettata l'unica domanda avente ad oggetto la determinazione di un assegno divorzile in favore della **********.

Le spese del giudizio devono essere poste a carico della ********** in ragione della soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale,

definitivamente decidendo:

I. Rigetta la domanda di determinazione di un assegno divorzile.

II. Condanna la resistente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Cagliari in data 17.7.2018 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.

Il Presidente

dott. Ignazio Tamponi

Giudice estensore

dott. Mario Farina